

Infine, la ricorrente contesta diversi aspetti della determinazione, da parte della Commissione, dell'ammenda inflitta, compresa la fissazione del punto di partenza per il calcolo dell'importo di base, il calcolo della durata dell'infrazione, l'aumento dell'importo di base per circostanze aggravanti e la percentuale di riduzione dell'importo di base per circostanze attenuanti. Essa fa valere, fra l'altro, che la decisione impugnata viola l'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Ricorso della P&O European Ferries (Portsmouth) Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 settembre 2001

(Causa T-206/01)

(2001/C 331/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 7 marzo 2001 la P&O European Ferries (Portsmouth) Limited, rappresentata dai sigg. Julian Ellison e Mark Clough QC, dello studio Ashurst Morris Crisp, di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE, la decisione della Commissione 8 maggio 2001, C(2001) 1442, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a favore della società Bretagne Angleterre Irlande (salvo l'art. 1, nn. 1 e 2) nella parte in cui ha autorizzato l'aiuto concesso alla BAI;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla convenuta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una compagnia marittima che fornisce servizi di trasporto merci e turisti su alcune rotte tra la Francia e il Regno Unito nella zona occidentale del Canale. Il suo principale concorrente è la compagnia marittima Bretagne-Angleterre-Irlande S.A. («BAI»).

Nel maggio 1998 la ricorrente ha manifestato alla Commissione, in via informale, le proprie preoccupazioni relativamente all'aiuto di stato ricevuto dalla BAI, poco dopo l'avvio di un procedimento formale della Commissione⁽¹⁾. In seguito è parso chiaro alla ricorrente che la Commissione aveva concen-

trato la propria attenzione esclusivamente sull'aiuto di Stato concesso alla BAI nel periodo 1995-1998. La ricorrente riteneva che se l'indagine fosse stata limitata a tale periodo, non si sarebbe tenuto conto di diversi aiuti ricevuti dalla BAI, e nel febbraio 2001, la ricorrente ha presentato una denuncia formale.

Nel dicembre 2000, la ricorrente ha avviato un procedimento contro la Commissione ai sensi dell'art. 223 CE contestandole di non aver agito in relazione a tutti gli elementi esposti nella sua denuncia. Tale procedimento è attualmente in corso dinanzi al Tribunale⁽²⁾.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui approva l'aiuto concesso alla BAI. Essa fa valere che il termine di decadenza stabilito dal regolamento n. 659/1999⁽³⁾ non si applica nel caso di specie, e che gli aiuti di Stato concessi prima del 1989 menzionati nella denuncia devono essere espressamente esaminati dalla Commissione. Essa sostiene che la Commissione ha affermato a torto che le tre società armatrici («SPCs») e la BAI costituiscono un unico gruppo economico e che i pagamenti effettuati per il noleggio di navi tra la BAI e le SPCs esulano dal contesto della normativa sugli aiuti di Stato.

Inoltre, la ricorrente afferma che le conclusioni della Commissione in merito al criterio dell'investitore in economia di mercato sono erranee, e sostiene che si sarebbe dovuto tenere conto, nella decisione contestata, di varie garanzie, prestiti e finanziamenti del settore pubblico.

Nei limiti in cui si tratta di aiuti alla ristrutturazione, la ricorrente respinge le constatazioni della Commissione sul fatto che il gruppo SPCs/BAI ha realizzato, e realizzerà, una soddisfacente redditività del capitale proprio e che la BAI noleggia le navi a prezzi di mercato dalle SPCs. Essa afferma che tali constatazioni si basano su ipotesi del tutto ingiustificate circa il valore residuo delle navi. La ricorrente contesta poi le conclusioni della Commissione in merito al mercato rilevante, secondo cui un ritiro della BAI lascerebbe la ricorrente in posizione di monopolio sullo stesso mercato, nonché la sua valutazione sull'intensità del pacchetto di aiuti alla ristrutturazione.

Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato diversi obblighi procedurali previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato, in particolare l'obbligo di informare le parti interessate dallo svolgimento delle stesse indagini.

⁽¹⁾ Procedimento n. C 31/98.

⁽²⁾ Causa T-49/01 (GU 2001 C 161, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).